

GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

G.C. n. 615

Riferimenti Archivistici: O 22 - 20230000008

VERBALE DELL'ADUNANZA DEL 19/12/2023

OGGETTO: ATTIVITA' DI SPETTACOLO VIAGGIANTE: INDIVIDUAZIONE AREE PER INSTALLAZIONE DI SINGOLE ATTRAZIONI O PICCOLI COMPLESSI DI ATTRAZIONI

Presidente: Ing. Alessandro Ghinelli

Segretario Generale: Dott. Alfonso Pisacane

Prospetto delle presenze dei membri della Giunta alla trattazione dell'argomento


| Cognome e nome | Carica | Presente |
|---------------------|-------------|----------|
| Alessandro Ghinelli | Sindaco | 1 |
| Lucia Tanti | Vicesindaco | 2 |
| Simone Chierici | Assessore | 3 |
| Alessandro Casi | Assessore | 4 |
| Monica Manneschi | Assessore | 5 |
| Giovanna Carlettini | Assessore | - |
| Francesca Lucherini | Assessore | - |
| Federico Scapecchi | Assessore | 6 |
| Marco Sacchetti | Assessore | 7 |
| Alberto Merelli | Assessore | 8 |

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la Legge 18 marzo 1968 n. 337 "Disposizioni sui circhi equestri e sullo spettacolo viaggiante" che all'art. 9 commi 1 e 2 prevede l'individuazione da parte dei Comuni delle aree da destinarsi alle attività di spettacolo viaggiante.

Richiamato il vigente Regolamento comunale per le attività dello spettacolo viaggiante, approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 12 del 25.01.2018 che, riguardo alle installazioni di singole attrazioni o di piccoli complessi di attrazioni (così definite nello stesso Regolamento all'art. 1, comma 1):

- all'art. 2 (destinazione delle aree) disciplina quanto segue:



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

- comma 1: le attività di spettacolo viaggiante possono essere esercitate esclusivamente sulle aree destinate a tale scopo, ai sensi dell'art. 9 della legge 337/1968;
- comma 3: le aree del demanio o del patrimonio comunale ove possono essere collocate dette attività sono individuate con deliberazione della Giunta Comunale e possono essere aggiornate con provvedimento della Giunta medesima ogni qual volta se ne verifichi l'esigenza. Copia della deliberazione di individuazione delle aree e di aggiornamento del relativo elenco è inviata alle associazioni di categoria;
 - all'art. 23 comma 2 definisce le tipologie delle concessioni per “attività permanenti” (concessione triennale) e “attività temporanee” (concessione triennale nei periodi e per i luoghi individuati dalla Giunta Comunale e nei bandi predisposti a tal fine);
 - all'art. 24 stabilisce la modalità di assegnazione delle aree individuate nella procedura ad evidenza pubblica attivata con appositi bandi.

Dato atto che lo stesso Regolamento sopra richiamato, all'art. 2 (destinazione delle aree), comma 4, dispone che “*Singole giostre e piccoli complessi di attrazioni possono essere installate all'interno di spazi, sia all'aperto che al chiuso, dove si svolgono manifestazioni di vario genere, sagre, iniziative a carattere politico, benefico o religioso, dietro consenso scritto degli organizzatori. Le installazioni potranno essere effettuate nella superficie occupata dalla manifestazione principale, ovvero in aree immediatamente adiacenti. In ogni caso le attrazioni dovranno risultare nella planimetria generale della manifestazione che l'organizzatore è tenuto a presentare, ai fini dell'agibilità dell'area.*”.

Dato atto, inoltre, che la disciplina relativa alla individuazione delle aree destinate a parchi divertimento organizzati (es: Luna Park), circhi ed altre tipologie di parchi divertimento (es: parco avventura, parco acquatico), teatri viaggianti ecc., trova dettaglio all'interno dello stesso Regolamento sopra richiamato, come anche la disciplina relativa a:

- richieste, criteri, concessioni, durata;
- condizioni per l'esercizio dell'attività.


Tenuto conto che come previsto dall'art. 23 comma 3 del sopra citato Regolamento resta facoltà dell'Amministrazione Comunale inserire attrazioni dello spettacolo viaggiante anche in deroga alla zonizzazione specificata in delibera per quelle iniziative ed eventi organizzati e/o promossi dall'Amministrazione Comunale stessa.

Ritenuto necessario individuare le aree dedicate all'installazione di attrazioni per lo spettacolo viaggiante al fine di poter procedere, ai sensi dell'art. 24 del sopra citato regolamento comunale, all'assegnazione delle stesse secondo una procedura ad evidenza pubblica attivata con appositi bandi.

Visto l'allegato parere favorevole del Dirigente del Servizio Governo del Territorio in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, approvato con d.lgs. nr. 267 del 2000;

Con votazione unanime e palese,

DELIBERA



GIUNTA COMUNALE DI AREZZO

Di individuare le aree del demanio o del patrimonio comunale ove possono essere installate singole attrazioni o piccoli complessi di attrazioni per attività di spettacolo viaggiante nelle aree di seguito elencate:

Aree soggette a concessione permanente:

1. Viale Giotto, controviale, angolo Via Tiziano e Via Cimabue;
2. Viale Giotto, controviale, interno Parco Modigliani.

Aree soggette a concessione temporanea:

• **comprese nel centro storico del capoluogo:**

1. Piazza Sant'Agostino (terrazza adiacente la chiesa);
2. Piazza Risorgimento;
3. Piazza Guido Monaco n. 01 (quadrante provenendo da Via Petrarca).

• **esterne al centro storico del capoluogo e frazioni:**

1. Area Via Duccio di Boninsegna (ad esclusione dei periodi dello svolgimento del Luna Park invernale e del circo, stabiliti nel Regolamento per le attività dello spettacolo viaggiante);

2. Località Rigutino Ovest (area verde pineta);

3. Via Pisacane;

come da mappa allegata (**allegato A**).

Di stabilire i periodi in cui in dette aree sarà possibile l'installazione come da tabella allegata (**allegato B**).

Allegati costituenti parte integrante e sostanziale del presente atto.

Di dare mandato agli uffici di espletare la procedura di evidenza pubblica per l'assegnazione delle predette aree.

Di rendere, con separata unanime votazione, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del d.lgs n. 267 del 18.08.2000, stante la necessità di procedere con urgenza all'espletamento della suddetta procedura.

/df

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D. Lgs n. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Il Segretario Generale

Dott. Alfonso Pisacane



Il Presidente

Ing. Alessandro Ghinelli